

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINI, FORMICA, IANNELLI, BLOISE, ARNONE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1969

Trasformazione degli incarichi triennali d'insegnamento in incarichi a tempo indeterminato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 marzo 1955, n. 160, la quale introdusse l'istituto della « riconferma » a domanda, con la legge 3 agosto 1957, n. 744, che introdusse la « stabilizzazione », e con la legge 28 luglio 1961, n. 831, che prevede l'immissione in ruolo di alcuni insegnanti con determinati requisiti e, per i nuovi abilitati, il conferimento di un « incarico triennale », si è cercato di porre rimedio al grave fenomeno del suppletato e della mancanza di « continuità didattica », due gravi fenomeni negativi che affliggono ancora la scuola italiana.

L'incarico triennale, che ha cominciato a funzionare con l'anno scolastico 1962-63, è stato il primo passo verso la graduale immissione nei ruoli che ora sta per essere attuata, anche se solo per alcuni insegnanti abilitati, in virtù delle recenti leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, e 2 aprile 1968, n. 468. In attesa della definitiva immissione in ruolo degli insegnanti abilitati con incarico triennale, prorogato di anno in anno, ossia di quelli che potranno partecipare ai concorsi per titoli di cui alle citate leggi e delle leggi emanande,

è necessario trasformare gli incarichi triennali tutti, conferiti a docenti abilitati ai sensi delle vigenti leggi, in incarichi a tempo indeterminato perchè non è conveniente sconvolgere nuovamente la scuola e non è giusto nè legittimo ignorare, con la formazione di nuove graduatorie, le giustificate aspettative degli incaricati.

Gli incarichi triennali sono stati prorogati ogni anno (con leggi 6 aprile 1965, n. 335, 26 maggio 1966, n. 336, 22 marzo 1967, n. 159, e 2 aprile 1968, n. 417) con lo scopo evidente di non infirmare i diritti acquisiti degli incaricati, che sarebbero stati sicuramente pregiudicati qualora essi fossero stati costretti a concorrere a nuovi incarichi, con mutati criteri, attraverso una nuova inclusione nelle graduatorie annuali provinciali per incarichi e supplenze. Nè è da escludersi la possibilità del conseguente licenziamento o della perdita del posto di lavoro di insegnanti incaricati, anche con cinque o più anni di servizio lodevolmente prestato, se le loro nomine, sempre prorogate, non saranno ora trasformate a tempo indeterminato o, quanto meno, ulteriormente prorogate di anno in anno, perchè

i criteri stabiliti per la formazione *ex novo* delle graduatorie degli incarichi e delle supplenze porterebbero ad assurde conseguenze sia giuridiche (malgrado il principio: *prior in tempore, potior in jure!*) che didattiche (non assicurando più alla scuola l'indispensabile continuità didattica degli insegnanti). E valga qualche esempio pratico: un insegnante, bocciato ad un esame di abilitazione, che avesse successivamente superato l'esame stesso, potrebbe superare, in base ai vigenti criteri, in una nuova graduatoria, con il punteggio del maggiore servizio comunque prestato o di una maggiore votazione ottenuta nel successivo esame di abilitazione, il collega che, non bocciato nello stesso esame, avesse di già ottenuto un incarico triennale! Tali ingiustizie ed assurdità si verificano perchè la precedenza nelle graduatorie non si consegue in relazione alla data di conseguimento del titolo di abilitazione ma in base alla votazione ottenuta e agli anni di servizio comunque prestato.

Assicurare la stabilità d'impiego è un principio generale che trova, ormai, applicazione in ogni campo del diritto sia pubblico che privato. Principio, questo, infatti, già attuato per gli impiegati civili avventizi dello Stato, per la sistemazione dei quali furono creati i ruoli transitori (decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e legge 5 giugno 1951, n. 376), trasformati, poi, in ruoli aggiunti (articoli 34 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3). Nè è superfluo ricordare, inoltre, che al personale insegnante tecnico-pratico, munito di diploma di secondo grado, sono state già assicurate (articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, eccetera) nomine a tempo indeterminato, per cui veramente ingiusto sarebbe non statuire egualmente a favore di docenti muniti di laurea e di abilitazione con incarico triennale.

Da questa proposta non deriverà nessuna maggiore spesa per l'Erario. Si confida, pertanto, nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli incarichi triennali conferiti al personale insegnante in possesso di abilitazione, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, con scadenza al 30 settembre 1968 o con scadenza successiva, compresi quelli già prorogati con le leggi 6 aprile 1965, n. 335, 26 maggio 1966, n. 336, 22 marzo 1967, n. 159, e 2 aprile 1968, n. 417, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento.